

(omissis)

Il procedimento prende l'avvio a seguito della istanza di opinamento presentata dagli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] in relazione all'attività professionale dai medesimi prestata a favore del sig. [AAA]. Questi aveva conferito incarico agli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] al fine di promuovere un giudizio contro la Banca [ALFA] in relazione ad un contratto di mutuo il cui tasso di interesse veniva ritenuto usurario. A conclusione della causa essi inviavano al cliente nota pro forma di € 14.170,17. Il sig. [AAA], nella memoria difensiva depositata nel procedimento di opinamento, si opponeva alla richiesta, e chiedeva che il contenuto della sua difesa venisse considerato anche quale esposto nei confronti dei difensori. In particolare, l'esponente riferiva che gli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] gli erano stati proposti ed indicati da tale società [BETA] s.r.l. (di seguito, [BETA]), che aveva effettuato l'analisi contabile del rapporto bancario che lo coinvolgeva, poi oggetto della causa per la quale i difensori chiedevano il pagamento della nota contestata.

L'esponente affermava di non ricordare di aver incontrato mai gli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2], ma solo un collaboratore di studio (l'avv. [BBB]), dal quale aveva appreso di dover solo pagare, in base alla convenzione, una determinata somma per spese legali. Il [AAA] - che non ricordava neanche se aveva sottoscritto la procura alle liti presso lo studio legale o negli uffici di [BETA]- asseriva di non aver mai ricevuto copia dell'atto di citazione, né informazioni dallo studio sull'andamento della causa, tranne che alla fine la notizia della sentenza sfavorevole. Alcune informazioni le aveva ottenute solo tramite la signora [CCC], impiegata presso [BETA]. Non era in grado di dire se aveva dato incarico per l'appello e neppure con quale avvocato; sapeva invece, fin dai primi contatti con [BETA], che esisteva una assicurazione che, in caso di esito negativo della causa, avrebbe pagato sia le spese legali per la sua difesa sia quelle a suo carico ma destinate alla controparte, ma al momento egli non aveva ricevuto alcun risarcimento.

Veniva quindi avviato il procedimento disciplinare contestando agli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2]:

A) violazione dell'art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) del codice deontologico vigente per avere richiesto al cliente Sig. [AAA] a titolo di compenso per l'attività professionale relativa alla instaurazione di un giudizio civile nei confronti di [ALFA] S.p.a. ([ALFA]) in qualità di incorporante di Banca [OMISSIS] S.p.a. avanti il Tribunale di Mantova iscritto all' R.G. [OMISSIS]/2015, per il quale avevano ricevuto mandato in data 24 luglio 2014, una somma superiore a quella che il Sig. [AAA] si attendeva di dovere pagare, aveva convenuto con la società [BETA] S.p.a. Unipersonale C.F. e partita IVA [OMISSIS] con sede in Brescia per la "copertura tutela legale totale" (che veniva prodotta dall'esponente come documento 5) per averlo convenuto con la società [BETA] s.r.l., circostanza nota ai legali per avere sottoscritto una scrittura

privata con la [BETA] S.r.l. (partita IVA e C.F. [OMISSIS]) che veniva prodotta unitamente ad allegato 1 dall'esponente come documento 2.

In Modena dal novembre 2016.

B) violazione dell'art. 19, e del suo I canone complementare del previgente codice deontologico (divieto di accaparramento di clientela) per avere sottoscritto con la società [BETA] S.r.l. con sede in Brescia il contratto denominato "scrittura privata" in atti, in forza della quale si erano impegnati a corrispondere alla predetta società parte percentuale dei compensi professionali che fossero stati loro corrisposti da clienti a loro Indirizzati dalla [BETA] S.r.l.

In Modena in data prossima ma antecedente al 24 luglio 2014.

C) violazione dell'art. 12 e del suo I canone complementare del previgente codice deontologico (dovere di competenza) per avere assunto il patrocinio del Sig. [AAA] nel giudizio civile nei confronti di [ALFA] avanti il Tribunale di Mantova R.G. [OMISSIS]/2015 senza la adeguata competenza tecnica, come risulta dalla motivazione della sentenza n.[OMISSIS]/2016 conclusiva del giudizio pronunciata in data 6 ottobre 2016, in atti.

In Mantova dal 27 luglio 2014 all'ottobre 2016."

Il procedimento veniva istruito oltre che con l'acquisizione documentale, con l'audizione del sig. [AAA], che confermava il contenuto della memoria, e della sig.ra [CCC] la quale confermava sostanzialmente il dichiarato del signor [AAA], in particolare per quanto concerneva i contenuti del contratto tra questi e la [BETA]. Precisava, la teste, che nella fase giudiziale i rapporti erano sempre stati intrattenuti con l'avv. [BBB] dello studio legale associato [RICORRENTE 1]-[RICORRENTE 2], dopo l'uscita di questi dallo studio nessuno aveva più fornito notizie, neppure alla [BETA], per la quale ella lavorava.

Riferiva, ancora, che l'atto di citazione in primo grado, del quale aveva preso conoscenza perché inviato al suo ufficio, conteneva una difformità nei dati esposti (rispetto a quelli risultanti dalla perizia), e che per questo motivo, a suo avviso ovviamente, la causa aveva avuto esito negativo; riferiva, infine, che le risultava la proposizione dell'appello, seppur con diverso legale, ma anche quel grado di giudizio si era concluso negativamente.

Gli incolpati indicavano quale teste l'avv. [DDD], ovvero il difensore incaricato dal [AAA] per l'appello, che non compariva adducendo un impedimento. Il CDD quindi, preso atto della produzione da parte dell'avv. [RICORRENTE 2] della sentenza di secondo grado e dell'atto di citazione in appello, a firma dell'avv. [DDD], riteneva superflua l'audizione del teste.

Nella motivazione della sentenza, il CDD asseriva che dalla lettura degli atti del giudizio di secondo grado, emergeva che le tesi giuridiche prospettate dalla difesa del signor [AAA] in appello erano del tutto identiche a quelle svolte in primo grado dagli incolpati; tuttavia, la sentenza di secondo grado, che pur riduceva notevolmente l'ammontare della condanna per lite temeraria, confermava per il resto la pronuncia di primo grado, ribadendo che non era stato assolto dall'attore sig. [AAA] l'onere della prova su di lui incombente (mancata produzione dei documenti bancari sui quali si fondava la contestazione posta a base dell'azione).

Dai documenti prodotti al CDD, emergeva altresì che l'atto di citazione era stato inviato al cliente, così come depositato, fin dai primi tempi della controversia; e che vi erano state numerose informative via mail sull'andamento della causa, e numerose mail tra studio legale e [BETA] anche dopo la sentenza di primo grado, comprese quelle relative alla opportunità o meno di promuovere appello (intrattenute con l'avv. [DDD], anch'esso difensore convenzionato con [BETA]), sconsigliato dall'avv. [RICORRENTE 2] tranne che per il capo della condanna per lite temeraria.

Nelle memorie difensive prodotte nel procedimento innanzi al CDD, la difesa degli incolpati negava che vi fosse una pattuizione tale per cui i difensori non avrebbero potuto richiedere agli assistiti somme diverse da quelle stabilite con [BETA], anzi nel contratto predisposto da [BETA] e a valere tra avvocati e clienti, sottoscritto anche nel caso del signor [AAA], la determinazione del compenso era espressamente rimessa all'accordo tra professionista e assistito.

Tuttavia, rilevava il CDD che tra i documenti prodotti vi è la convenzione tra [BETA] e ed alcuni legali (tra i quali lo studio [RICORRENTE 2] [RICORRENTE 1]), in base alla quale gli avvocati si impegnano a non richiedere ai clienti procacciati compensi ulteriori rispetto a quelli concordati, e si obbligano a riversare alla [BETA], a titolo imprecisato, una percentuale di tali compensi.

Sul punto, la difesa degli incolpati asserisce che queste ultime somme vengono riconosciute a [BETA] non quale compenso per l'intermediazione ma quale pagamento dei servizi resi dalla stessa [BETA] agli studi convenzionati (segreteria e archiviazione, banca dati, rapporti con periti e CTP, ecc.).

Sempre dalla documentazione disponibile, si legge nella decisione impugnata, si ricava che effettivamente esiste, nel contratto tra [BETA] e cliente, la menzione di una copertura assicurativa in caso di soccombenza, che viene meno solo nel caso in cui il cliente si rivolga, durante il giudizio o in fase di impugnazione, ad altro professionista non convenzionato.

Nel corso del procedimento, inoltre, l'avv. [RICORRENTE 2] precisava che l'avv. [RICORRENTE 1] in realtà non aveva partecipato ad alcuna attività difensiva a favore del signor [AAA] pur avendo egli sottoscritto tutti gli atti di causa.

Secondo la ricostruzione del CDD di Bologna, tutti le condotte di cui ai capi di incolpazione risultavano provate.

La richiesta al cliente di somme diverse e maggiori di quelle a lui note.

Il CCD rileva che nel contratto tra l'esponente e lo studio associato [RICORRENTE 2] [RICORRENTE 1], predisposto da [BETA] con modulo standard, appare (art. 8) la frase "Nel caso in cui, per recuperare il credito, sia indispensabile la procedura giudiziale, il Cliente affida fin d'ora mandato ai professionisti indicati da [BETA] sia per la difesa legale sia per l'attività di CTP. Gli onorari per tali prestazioni non sono da includersi nel presente accordo (che riguarda il costo dell'analisi preliminare e perizia sui contratti bancari, ndr) e saranno corrisposti direttamente ai professionisti contro emissione di regolare fattura".

Ciò, tuttavia, non significa affatto che la misura di detti onorari fosse "libera", lasciata all'accordo tra cliente [BETA] e avvocato, o ancor meno alla determinazione unilaterale da parte del difensore. Questa previsione va infatti

letta in uno con quella contenuta nel contratto tra [BETA] e studi convenzionati alla lettera c: "L'avvocato, proprio in ragione del fatto che il cliente ha sottoscritto preventivamente il contratto con [BETA], non potrà pretendere dall'assistito, cui viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito, salvo le spese di notifica e il contributo unificato" e alla lettera d: "Infatti seppure la procura sia stata conferita dal cliente all'avvocato, proprio perché il già detto cliente ha sottoscritto altro contratto con [BETA], precedente al conferimento del mandato alle liti, è assolutamente vietato all'avvocato di richiedere ulteriori e/o diverse somme". La previsione è talmente importante nell'economia dell'accordo convenzionale, da essere assistita, nel caso di inadempimento da parte del legale convenzionato, da una penale, a carico dell'avvocato e a favore di [BETA], di ben € 15.000,00 (lettera m convenzione). Anche senza voler fare riferimento alla fattispecie del contratto a favore di terzo, che ben potrebbe rinvenirsi nella pattuizione tra [BETA] e difensori in oggetto, pare credibile che al potenziale cliente [BETA] garantissero la predeterminazione dei compensi, spesso configurati come patto di quota lite (percentuali trattenute sulle somme riconosciute in giudizio e/o liquidate quali spese legali), ed è altrettanto credibile che il potenziale cliente si rivolgesse a [BETA] ed ai legali da lei consigliati, invece che ad altri personalmente scelti, anche in virtù di questa predeterminazione dei compensi da corrispondere.

Pertanto, ritiene il CDD che nel caso di specie sia stato violato il disposto dell'art. 9 Codice deontologico forense vigente ("L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"); in violazione del dovere di lealtà e correttezza, oltre che del dovere di agire secondo i principi della corretta e leale concorrenza, al signor [AAA] è stata richiesta una somma superiore a quella egli si attendeva di dovere pagare, per averla convenuta con la società [BETA]; la circostanza era nota ai legali, poiché essi avevano a loro volta stipulato una scrittura privata con [BETA], che li vincolava al rispetto di questa predeterminazione del compenso e al divieto di richiedere somme più elevate o ulteriori.

L'accaparramento di clientela.

È pacifico, anche perché non contestato, che gli incolpati abbiano stipulato una convenzione con la società [BETA], in base alla quale la stessa [BETA] richiedeva ai professionisti convenzionati di "uniformarsi alle sue direttive e al suo codice deontologico, che sono posti a tutela del cliente [BETA] (...) proprio in ragione del fatto che il cliente ha preventivamente sottoscritto il contratto con [BETA]" (così la convenzione, prodotta dall'esponente quale all. 2 all'esposto); direttive che disciplinavano sia l'aspetto dei compensi richiedibili ai clienti, sia quello della limitazione dell'indipendenza defensionale, della libertà di scelte tecniche e della designazione di altre professionalità coinvolte nella tutela della parte assistita. Inoltre, i legali convenzionati si impegnavano a retrocedere a [BETA] parte dei compensi defensionali, senza che rilevasse se versati dai clienti o riconosciuti in sentenza a carico delle controparti.

Il CDD ritiene integrata, nella fattispecie ora descritta, la violazione dell'art. 19 Codice deontologico forense previgente, violazione oggi ribadita all'art. 37 Codice deontologico vigente, comma 1 e 2. Pare palese che, nel caso di specie, gli incolpati siano venuti meno al precetto "È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro". Come già detto, pare palese che i potenziali clienti si rivolgessero a certi studi legali non perché conoscevano personalmente gli avvocati poi incaricati, ma perché i difensori venivano assegnati da [BETA], cui i clienti si erano rivolti.

Nonostante poi sia stato affermato che si trattava di somme corrisposte per il pagamento dei servizi di supporto offerti da [BETA] agli studi legali, il CDD ritiene che nella fattispecie sia stata violata anche la disposizione di cui al canone complementare dell'art. 19, ossia "L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente" (divieto oggi ribadito dal secondo comma dell'art. 37 Codice vigente). Indubbiamente parte delle somme retrocesse dai difensori a [BETA] costituivano il pagamento di servizi resi da [BETA] ai professionisti (archiviazione dei documenti, gestione dei periti e delle informative ai clienti, rapporti con domiciliatari, banche dati specialistiche); ma la configurazione di una percentuale di ripartizione dei compensi tra avvocato e [BETA], la parametrizzazione dei compensi quali veri e propri patti di quota lite, con onorario condiviso tra avvocato e [BETA], induce a ritenere che la parte di retrocessione quale pagamento di compensi per servizi sia marginale rispetto alla vera e propria spartizione dei proventi di lite, che traeva ragione nella intermediazione svolta da [BETA].

La mancanza di competenza.

Secondo il CDD, nella vicenda in esame, è stata provata sia la corrispondenza tra gli atti di causa depositati e quelli trasmessi al cliente fin dai prodromi del giudizio, sia la diligente informativa alla società [BETA], ed al cliente in minor misura, sull'andamento della causa. Dunque, sotto questo profilo non può essere imputata agli incolpati la mancanza di diligenza professionale lamentata.

Secondo il CDD, visti gli esiti della causa in primo grado (confermati dalla sentenza di secondo grado), può essere ascritta agli incolpati la violazione del dovere di competenza, di cui agli artt. 14 e 26 Nuovo Codice Deontologico.

E ciò, non perché gli avvocati hanno "perso la causa", o perché hanno sostenuto una tesi giuridica non accolta dalle sentenze in esame, e contrastante con l'orientamento giurisprudenziale prevalente. Nel caso di specie, la mancanza di competenza, molto più semplicemente, sarebbe consistita nel non avere gli incolpati prodotto in giudizio la documentazione indispensabile a sostegno delle domande svolte, non assolvendo così l'onere della prova che incombe sull'attore. Errore non scusabile, attesa la sua elementarità.

Quindi, accertata la responsabilità, gli Avv. [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1] venivano sanzionati dal CDD di Bologna rispettivamente con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi due e la censura per gli addebiti contestati.

Gli Avv. [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1], in proprio, propongono ricorso avverso la decisione del CDD di Bologna e chiedono al CNF di annullare le sanzioni disciplinari inflitte ovvero, in subordine, la rispettiva riduzione, con applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Con memoria del 10.7.2013 l'avv. [RICORRENTE 2], svolgeva ulteriori deduzioni in relazione ai motivi di impugnazione

Più specificamente le, censure ribadiscono la correttezza del comportamento e si possono così riassumere

- non era intervenuto alcun accordo per la determinazione del compenso con il cliente (capo 1); la revoca del mandato da parte dell'esponente, sig. [AAA], aveva determinato il venir meno della copertura assicurativa che operava in caso di esito sfavorevole della causa, ma questo non poteva impedire ai professionisti di far valere la loro legittima richiesta di pagamento delle prestazioni professionali rese;

- non sussisteva alcun rapporto tale da incorrere nel divieto di accaparramento della clientela, posto che la [BETA] era semplice soggetto terzo, che offriva una serie di servizi (archiviazione digitale della documentazione bancaria necessaria, interfaccia con i consulenti di parte, servizi di aggiornamento periodico in ordine alla giurisprudenza di rilievo, servizi di integrazione delle perizie econometriche); il compenso previsto costituiva esclusivamente un corrispettivo per i servizi resi;

- non sussiste violazione del dovere di competenza, in quanto i difensori avevano corredato la domanda giudiziale di tutta la documentazione necessaria fornita, mentre il giudice del merito aveva ritenuto di non condividere le tesi sulle quali risultava formulata, a partire dalla perizia econometrica redatta dalla società [BETA].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto al Capo 1 dell'incolpazione i ricorrenti avevano presentato richiesta di opinamento di parcella in quanto a loro dire non sussisteva un accordo con il cliente per la determinazione del compenso. Il contratto che il sig. [AAA] aveva sottoscritto con la [BETA], infatti, impegnava la società e prevedeva il compenso per la perizia econometrica, rinviando ad un eventuale compenso dell'avvocato nell'ipotesi di attività giudiziale (e non più stragiudiziale). Peraltro, in caso di esito vittorioso, risultava previsto che l'avvocato versasse una percentuale a favore della società, per i "servizi resi"; in caso di esito sfavorevole, risultava operante una polizza assicurativa, per coprire il costo delle spese legali, qualora il cliente non revocasse il mandato.

Il motivo è infondato.

Come correttamente rilevato dal CDD l'accordo escludeva che l'avvocato potesse richiedere ulteriori somme, diverse da quelle previste nel contratto, prevedendo addirittura una penale a carico del professionista che vi provvedeva (pag. 6 decisione CDD); del resto, risultava prevista una polizza assicurativa per provvedere in tal senso in caso di soccombenza, mentre in caso di esito vittorioso le spese legali erano comunque dovute al professionista in base al provvedimento giudiziale. Il contratto era perfettamente a conoscenza dei professionisti, come risulta dai documenti acquisiti, ed agli stessi opponibile

Quanto al Capo 2, i ricorrenti escludono la violazione deontologica contestata, in quanto la società [BETA] si occupava semplicemente di riferire i propri clienti ad una rete di professionisti ed i compensi versati costituivano il corrispettivo di servizi forniti alla rete di legali (archiviazione digitale; consulenze; contatti; spese di segreteria, e così via);

Anche questo motivo appare chiaramente infondato: dagli atti si evince che i clienti di [BETA] non conoscevano personalmente alcuno della rete dei professionisti coinvolti e, inoltre, in caso di esito vittorioso risultava prevista una percentuale a favore della società che dipendeva dai proventi della lite, per cui la retrocessione quale pagamento per i servizi resi doveva considerarsi del tutto marginale.

Quanto al Capo 3, i ricorrenti censurano l'erroneità della decisione in quanto il CDD avrebbe erroneamente valutato la decisione negativa del Tribunale, fondata non sulla mancanza di documentazione, - requisito basilare per la domanda giudiziale, bensì perché non concordava con le tesi esposte nella domanda, riprese dal contenuto della perizia fornita dalla società [BETA].

In realtà l'esito, come si evince dalla lettura della sentenza, era risultato sfavorevole, anche in appello, per mancata produzione dei documenti bancari sui quali si fondava la contestazione posta alla base dell'azione, e non per adesione a tesi differenti. Esiste peraltro agli atti la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova il [OMISSIS].2019 nel giudizio [OMISSIS]/2018 dalla quale si evince che, in giudizio perfettamente analogo, gli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2], che avevano chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per le prestazioni professionali, si sono visti revocare il detto decreto per il grave inadempimento da responsabilità professionale per le medesime ragioni emerse nel presente procedimento.

In sostanza i ricorrenti hanno dedotto circostanze ed elementi di prova che non idonei a fornire una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, coerente e motivata, della decisione impugnata.

Agli odierni ricorrenti risultano applicate la sospensione dall'esercizio della professione per mesi due (Avv. [RICORRENTE 2]) e la censura (Avv. [RICORRENTE 1]), in ragione del minor ruolo tenuto (e della violazione del dovere di esercitare il dovuto controllo nei confronti dei collaboratori).

Le sanzioni, tenuto conto del complessivo comportamento delle parti appaiono congrue ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2023.

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Leonardo Arnau f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 febbraio 2024.